



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

**Reg. Aut. n. 39/2015**

**IL DIRETTORE f.f.**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

**VISTA** l'istanza di autorizzazione acquisita al n. 3835 del 21/09/2015 del protocollo dell'Ente inoltrata dall'avv. Giuseppe Maria Taurino in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigie e forestali per la realizzazione di interventi selvicolturali nella FDR denominata Scoparella in loc. Selva Reale ricadente in agro di Ruvo di Puglia;

**VISTO** l'esito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente relativa ad interventi selvicolturali da eseguirsi nella FDR denominata Scoparella in loc. Selva Reale ricadente in agro di Ruvo di Puglia su (2 lotto) della superficie di 20.00.00 ettari, terreni identificati al foglio di mappa fg 97 p.lle 76 e 101, fg 107 p.lle 1, 8 e 22 inclusi in zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

**VISTO** il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 21/08/2015;

**VISTA** l'autorizzazione al taglio con prescrizioni rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO\_036-20900 del 15/09/2015 riguardante una superficie di soli 7.50.00 ettari;

**VISTO** che l'intervento è finanziato con fondi PSR 2007-2013, Misura 226 - Azione 1;

**CONSIDERATO** che gli interventi selvicolturali così proposti, non sono in contrasto con il dettato di cui all'art. 6 c. 1 lett. c), della disciplina di tutela di questo Parco, di cui all'allegato "A" al D.P.R. 10/03/2004, e sono finalizzati al miglioramento degli ecosistemi forestali;

Tutto ciò premesso;

**A U T O R I Z Z A**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Il sig. Giuseppe Maria Taurino in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Attività Irrigie e forestali per la carica domiciliato in Bari, Viale Luigi Corigliano, n.1, P.IVA/C.F. 07026760723, alla realizzazione degli interventi selvicolturali, consistenti nel diradamento fitosanitario dal basso del un popolamento quercino. L'intervento è finalizzato ad eliminare le piante deperienti, a favorire l'evoluzione del popolamento verso la macchia-foresta e ad incrementare la stabilità della cenosi vegetale. Le quote di taglio sono limitate e prevedono il 7% del soprassuolo e il 4% dell'area basimetrica. La ramaglia proveniente dai tagli verrà bruciata in quanto affetta da patogeni. Il tutto da eseguirsi su una superficie d'intervento di 7.50.00 ettari, nella **FDR Scoparella in loc. Selva reale** in agro di Ruvo di Puglia su terreni identificati al fg 97 p.lle 76 e 101, fg 107 p.lle 1, 8 e 22,



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

(2° lotto), ricadenti in zona 1 del Parco nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Richiesta di autorizzazione;
2. Relazione tecnica, cartografia con planimetrie catastali e di progetto, visure catastali, documentazione fotografica, computo metrico;
3. parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 21/08/2015;
4. autorizzazione al taglio con prescrizioni rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. AOO\_036-20900 del 15/09/2015 riguardante una superficie di soli 7.50.00 ettari;

**il tutto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

1. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco presenti, con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti,
2. tutti i lavori selvicolturali previsti in progetto comprese le operazioni di eliminazione dei residui, devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
3. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
4. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
5. i tagli di spalatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
6. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame), in quanto affetto da patogeni, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
7. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
8. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
9. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
10. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

11. devono essere comunicate, a questo Ente la data di inizio lavori e quella di fine dei lavori;

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.
- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, li 05/10/2015

  
**Il Direttore f.f.**  
Fabio Modesti

